

COMUNE DI OSTUNI

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

CON IL DOTT. FRANCESCO MAIORANO

L'anno duemiladieci, il giorno 24 Febbraio del mese di febbraio in Ostuni e nella Sede comunale, tra il **Comune di Ostuni** (c.f. 81000090746), nel prosieguo indicato con "Comune" o "committente", in atto legalmente rappresentato, ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, dall'Ing. Roberto Melpignano nella esclusiva qualità di dirigente del 4° Settore del Comune di Ostuni, giusta decreto sindacale di nomina prot. n. 19417 in data 04.08.2009, ed il sig. **Dott. Francesco Maiorano** (c.f.MRNFNC60M29E630F), nato il 29/08/1960 a Lizzano (TA) ed ivi residente alla Via Pier delle Vigne n. 27, nel prosieguo indicato con "collaboratore",

PREMESSO

- che con delibera di Giunta Comunale n. 211 del 24.09.2009, dichiarata immediatamente esecutiva, veniva approvato il Progetto "EMAS Ostuni 21" finanziato dalla Regione Puglia col Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS) – Premialità Regionale ex punto 1.2 lettera B) Delibera Cipe n. 20/2004 – Qualificazione ambientale delle aree urbane, nonché veniva stabilito che le figure professionali di alta specializzazione occorrenti per la costituzione dello Staff per la Sostenibilità, previste in progetto, venissero acquisite all'esterno dell'Ente con contratti di Co.Co.Co;
- che è demandata al Dirigente del 4° Settore l'adozione dei rispettivi provvedimenti di competenza;
- che con Determinazione del Dirigente del 4° Settore n. 112 in data 22/01/2010, esecutiva, si è provveduto a conferire l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa al Dott. Francesco Maiorano quale Esperto Senior per le attività





finalizzate all'attuazione del progetto "EMAS Ostuni 21", nonché è stato approvato lo schema del presente contratto;

- che le parti dichiarano di ben conoscere i su richiamati provvedimenti, i quali sebbene non allegati sono richiamati per costituire parte integrante e sostanziale del presente atto.

Le parti, intendendo vincolarsi reciprocamente **e formalmente** attraverso la stipulazione di apposito contratto **scritto**,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE.

Art. 1 – RECEPIMENTO DELLE PREMESSE

Le sopra riportate premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

Art. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, il Comune di Ostuni, come sopra rappresentato, conferisce al su generalizzato Dott. Francesco Maiorano, il quale accetta senza condizione alcuna, l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa, **di cui all'art. 2222 del c.c. e dell'art. 409, comma 3, del c.p.c.**, soggetto come tale alle disposizioni vigenti in materia per gli enti locali, nonché alle condizioni ed ai termini di seguito indicati, finalizzato all'espletamento della prestazione collaborativa in qualità di **esperto Senior per le attività finalizzate all'attuazione del progetto "EMAS Ostuni 21" – presso il 4° Settore**, dettagliatamente descritte nella scheda progettuale approvata con delibera di G.C. n. 211 del 24.09.2009 e nell'avviso pubblico di selezione che qui si intendono integralmente richiamate e che il collaboratore dichiara di ben conoscere.

Il presente contratto potrà essere, di comune accordo, modificato in ragione dell'intervento di eventuali innovazioni legislative o di particolari esigenze inerenti

Handwritten signatures in blue ink, including a large stylized signature and a smaller one below it.





l'oggetto dell'incarico nonché i termini e le modalità di esecuzione della prestazione che scaturiscano eventualmente in corso del rapporto.

Art. 3 - NATURA GIURIDICA DELL'INCARICO

La collaborazione è svolta senza alcun vincolo di subordinazione da parte del collaboratore nei confronti del committente, essendo esclusi dal relativo rapporto: l'occupazione di un posto della dotazione organica dell'ente, il potere di gerarchia, il potere disciplinare e l'obbligo del rispetto di un orario di lavoro.

La natura giuridica dell'attività lavorativa svolta per effetto del presente contratto è da considerare a tutti gli effetti prestazione di lavoro effettuata dal collaboratore prevalentemente con la partecipazione personale e con elevata autonomia decisionale in ordine alle modalità sia della fase organizzativa sia della fase di produzione dell'attività stessa.

Il collaboratore renderà la propria attività lavorativa nel rispetto del coordinamento effettuato dal committente attraverso il competente Dirigente affinché la sua prestazione sia strettamente collegata alle finalità ed all'attività dell'Ente in conformità alla programmazione amministrativa e gestionale stabilita dai competenti organi istituzionali, nonché in funzione delle esigenze organizzative del Comune in ordine al tempo, al luogo ed al risultato della collaborazione.

Al collaboratore sono preclusi i compiti di gestione e di rappresentanza del Comune.

Il collaboratore può effettuare prestazioni anche in favore di terzi, ad eccezione di quelle che ineriscano a procedimenti amministrativi di competenza del Comune di Ostuni o che comunque prevedano il rilascio di atti e provvedimenti di qualsivoglia natura amministrativa, consultiva e di controllo da parte dello stesso Comune per i quali sussiste un conflitto di interessi rispetto alle attività ed agli obiettivi oggetto del



presente incarico.

Art. 4 - DURATA DELL'INCARICO

La durata dell'incarico è per mesi 12 decorrenti dalla data del 01/03/2010 e termina di diritto il 28/02/2011, senza **obbligo** di **preventiva** disdetta o altra formalità.

E' escluso il rinnovo tacito del presente contratto, pena la nullità di diritto dello stesso.

All'atto della cessazione, per qualsiasi motivo, del presente contratto, il Comune non corrisponderà al collaboratore alcun tipo di somma, indennizzo, buonuscita o altra indennità ricollegabile, anche indirettamente, alla cessazione del rapporto di collaborazione. Il collaboratore avrà esclusivamente diritto al compenso di cui al successivo articolo 7 del presente contratto, in misura corrispondente alle prestazioni già eseguite e non ancora pagate alla data di cessazione del rapporto.

Art. 5 - TERMINI E MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA COLLABORAZIONE

Termini e modalità di esecuzione della prestazione del collaboratore **nonché i tempi e le priorità delle attività da svolgere** dovranno essere concordati, **anche verbalmente**, con il Dirigente del Settore a cui è assegnato, anche attraverso incontri periodici ritenuti necessari.

Ove sopravvengano eventi comportanti l'impossibilità temporanea di svolgimento dell'attività da prestare, quali malattia, infortunio, **il collaboratore deve comunicare preventivamente e comunque tempestivamente al committente tale impossibilità ed** il rapporto resterà sospeso, a decorrere dalla data di comunicazione, fino a guarigione clinica della malattia o infortunio per un massimo di 60 giorni E' obbligatorio presentare la documentazione sanitaria relativa alla causa della sospensione del rapporto.

Il collaboratore può sospendere la propria attività per brevi periodi e per



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





complessivi 30 giorni all'anno, da concordare con il competente Dirigente ed il Responsabile del Procedimento di attuazione del Progetto "EMAS Ostuni 21", in relazione alla programmazione di attività da svolgere, per un recupero psico-fisico o per importanti motivi personali e familiari.

Art. 6 - LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA COLLABORAZIONE

L'incarico è da espletare **prevalentemente** presso gli uffici del 4° Settore del Comune posti a disposizione, unitamente agli eventuali strumenti di lavoro che eventualmente si rendessero necessari (es.: computer, stampante, materiale di cancelleria, ecc.), con un impegno settimanale di almeno 6 accessi settimanali di cui n. 5 antimeridiani e n. 1 pomeridiano da assicurare, di norma durante gli orari di apertura degli uffici, secondo le obiettive esigenze dell'attività da svolgere, le cui fasce orarie e modalità di esecuzione saranno concordate con il Dirigente Responsabile del Settore ed il Responsabile del Procedimento di attuazione del Progetto "EMAS Ostuni 21".

Fermo restando quanto sopra, eventuali periodi di sospensione dell'incarico possono essere preventivamente concordati con il Dirigente del 4° Settore, e degli stessi si tiene conto per la detrazione del corrispondente compenso e/o per il recupero delle attività professionali non rese in tali periodi a seconda dei risultati ancora da conseguire.

Art. 7 - CORRISPETTIVO

Per la regolare ed esatta esecuzione dell'attività professionale da svolgere da conseguire il Comune si impegna a corrispondere al collaboratore il complessivo compenso annuo lordo di euro 30.000,00 (euro tentamila/00), comprensivo di ogni onere previsto dalla legislazione fiscale/tributaria nonché dalla normativa attuale in vigore per i contratti di co.co.co. da erogarsi mensilmente con le modalità previste

Fluo
dm



dal citato regolamento comunale. L'importo innanzi concordato si intende comprensivo di tutto quanto spettante al collaboratore, il quale non avrà null'altro a pretendere a qualsiasi ragione o titolo né in costanza del rapporto né alla sua conclusione.

Ai fini dell'I.V.A. l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa è da ritenersi escluso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 633/1972, così come chiarito dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 207/E datata 16/11/2000.

Il Comune opererà sul predetto compenso le eventuali ritenute di legge e sosterrà gli oneri dovuti all'INAIL ed all'INPS a carico dell'Ente trattandosi di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa previsto dall'art. 2, comma 26, della legge 8/8/1995 n. 335 e dall'art. 34 della legge 21/11/2000 n. 342.

Il Comune si impegna ad assicurare il collaboratore all'INAIL ed il collaboratore si impegna ad iscriversi all'apposita gestione separata dell'INPS nei termini di legge.

In caso di missioni all'interno del territorio di questo Comune o fuori dallo stesso indispensabili per l'espletamento dell'attività, il collaboratore ha diritto allo stesso trattamento economico dovuto ai dipendenti comunali, purché sia stato autorizzato preventivamente dal competente Dirigente.

Art. 8 - RESPONSABILITA' E OBBLIGHI

Il collaboratore risponde direttamente della validità delle prestazioni e dell'inosservanza dei propri doveri secondo la disciplina dettata da norme di legge e del presente contratto. In particolare ha l'obbligo di tenere sempre una corretta condotta morale e professionale ed è tenuto al segreto d'ufficio, nei termini di legge, per quanto concerne notizie o informazioni di cui venga a conoscenza in conseguenza dell'incarico ricevuto.

Art. 9 - RECESSO DAL CONTRATTO





Fatte salve le ipotesi di rescissione previste dal codice civile, ciascuna delle parti è libera di recedere unilateralmente dal presente contratto in qualsiasi tempo a norma dell'art. 2227 del codice civile.

Ciascuna parte ha diritto di recedere dal presente contratto dandone preavviso scritto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare all'altra parte almeno quindici giorni precedenti quello di decorrenza del recesso. Al collaboratore spetterà il compenso maturato per le attività svolte sino alla data di decorrenza del recesso.

Art. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

Fatte salve le ipotesi di risoluzione del contratto previste dal codice civile, L'incarico in questione potrà essere risolto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, qualora il Comune accerti che l'esecuzione del presente incarico non proceda secondo le condizioni stabilite e che le prestazioni vengano effettuate con negligenza o imperizia.

Il contratto è risolto unilateralmente dal committente prima del termine quando il collaboratore: commetta gravi inadempienze contrattuali; sospenda ingiustificatamente la prestazione per un periodo superiore a 15 giorni lavorativi anche non consecutivi che possano compromettere gli obiettivi del progetto da realizzare; versi in una delle fattispecie di cui all'art. 58 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; danneggiamento o furto di un bene comunale; inosservanza delle modalità e delle condizioni concordate con il Dirigente competente per l'espletamento della prestazione; impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto dell'incarico.

In ogni caso, svolte le opportune verifiche, si provvederà al pagamento, secondo gli importi stabiliti nel presente incarico, della sola parte relativa al lavoro espletato.



Art. 11 – RESPONSABILITA' DEL COLLABORATORE

Il collaboratore è responsabile personalmente degli eventuali danni cagionati al committente o a terzi – persone, animali e cose – dall'attività posta in essere in esecuzione dell'incarico conferito con il presente contratto.

Art. 12 - DEFINIZIONE CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra il Comune e il Collaboratore per l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto, qualora non fosse possibile dirimerla bonariamente di comune accordo tra le parti, sarà rimessa alla competente autorità giudiziaria del Foro di Brindisi.

Art. 13 - CAUSE OSTATIVE

Il collaboratore dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (normativa antimafia) e dalle altre disposizioni legislative che impediscano di stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione.

Art. 14 - SEGRETO D'UFFICIO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il collaboratore si obbliga riguardo a fatti, informazioni, conoscenze ed altro di cui avrà comunicazione o conoscenza ad osservare rigorosamente le regole del segreto di ufficio e le norme per la protezione dei dati personali previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. Tali informazioni potranno essere comunicati e/o diffusi soltanto nei casi e con le modalità previste dalle leggi vigenti, previa autorizzazione del Dirigente del 4° Settore. La violazione di detti obblighi darà luogo alla rescissione unilaterale del presente contratto.

Art. 15 - TUTELA DEI DATI PERSONALI E DIRITTO DI ACCESSO

Il collaboratore autorizza il Comune a trattare i suoi dati personali esclusivamente per consentire il regolare svolgimento dell'incarico e per i relativi adempimenti obbligatori derivanti da leggi e da regolamenti e dichiara di essere stato posto al



corrente dei suoi diritti sanciti dal D.Lgs. n. 196/2003 successive modificazioni.

Art. 16 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese relative al presente contratto, comprese quelle di natura fiscale, sono a carico del collaboratore.

Art. 17 - REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso a cura e spese della parte che ne abbia interesse.

Letto, approvato e sottoscritto in duplice originale, di cui uno per ciascuna delle parti, da registrare in caso d'uso a cura e spese della parte interessata.

Il Dirigente del IV Settore
UFFICIO TECNICO COMUNALE - OSTUNI
L'INGEGNERE DIRIGENTE L.U.T.C.
(ING. ROBERTO PIGNANO)



Il Collaboratore Incaricato

Juoco Moura

Il collaboratore dichiara di avere preso visione di tutte le clausole contrattuali contenute nel presente contratto, ed, in particolare, approva integralmente e sottoscrive quelle di cui agli articoli **2,3,4,5,6,7, 9 e 10.**

Il Collaboratore Incaricato

Juoco Moura

